



BLMM81801N "R. ZARDINI" CORTINA D'AMPEZZO
BLMM81802P "P. F. CALVI" SAN VITO DI CADORE

BLAA81802E SCUOLA INFANZIA SAN VITO DI CADORE
BLEE81804T "DUCA D'AOSTA" CORTINA D'AMPEZZO

BLEE81802Q VODO DI CADORE
BLEE81801P CIBIANA DI CADORE

BLEE81803R SAN VITO DI CADORE

I. C. STATALE CORTINA D'AMPEZZO
Prot. 0008387 del 28/09/2022
I (Entrata)

A tutto il Personale Docente e ATA
Ai genitori (tramite Argo)

OGGETTO: divieto di fumo nelle scuole.

Si ricorda al personale scolastico e a tutta l'utenza che, in base al Decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, il divieto di fumo nelle scuole viene esteso, oltre che nei locali chiusi, anche alle aree all'aperto di pertinenza delle Istituzioni Scolastiche e relativamente all'uso della sigaretta elettronica.

Si riporta il contenuto dell'art. 4 del D.L. 12/9/2013, n. 104, che stabilisce quanto segue:

1. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Il divieto di cui al comma 1 è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie.": In ragione di ciò è vietato fumare sia nei locali interni sia nei cortili delle scuole;
2. È vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonché presso i centri per l'impiego e i centri di formazione professionale;
3. Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n.584, e successive modificazioni.

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni sopra riportate, si ricorda che È VIETATO:

- fumare negli spazi interni e nelle pertinenze esterne (giardini e cortili) di tutti i plessi dell'Istituto (nel raggio di 50 metri);
- utilizzare sigarette elettroniche nei locali chiusi di tutti i plessi dell'Istituto.

Il divieto interessa tutto il personale scolastico (docente, ATA, ausiliario, esperti a vario titolo presenti a scuola), gli alunni e si estende anche ai genitori e agli eventuali visitatori che si trovino nelle aree interne e esterne all'edificio scolastico.

Per quanto sopra, chiunque violi il divieto è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni.

I collaboratori scolastici e i docenti sono tenuti alla massima vigilanza sul rispetto delle norme, segnalando alla Direzione, con la massima tempestività, eventuali episodi di violazione delle presenti disposizioni.

Si ringrazia per la collaborazione.

**Il Dirigente Scolastico
Dott. Paolo Lamon**